



Parte prima - N. 26

Anno 46

16 luglio 2015

N. 171

Sommario

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2015, N.9

Legge comunitaria regionale per il 2015

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 965 - Ordine del giorno n. 1 collegato agli oggetti 749 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge comunitaria regionale per il 2015" e 750 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali". A firma della consigliera Piccinini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2015, N.9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1 Oggetto e finalità

TITOLO II - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2004, N. 21 (DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)

Art. 2 Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 3 Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 4 Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 5 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 6 Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 7 Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 8 Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 9 Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 10 Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 11 Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 12 Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 13 Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 14 Inserimento dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 15 Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 16 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 17 Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 18 Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 19 Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 20 Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 21 Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2004

Art. 22 Disposizioni transitorie

TITOLO III - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA

Art. 23 Assistenza sanitaria transfrontaliera

TITOLO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 24 (DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI)

Art. 24 Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2000

Art. 25 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2000

Art. 26 Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2000

Art. 27 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000

Art. 28 Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000

Art. 29 Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000

Art. 30 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000

Art. 31 Abrogazioni

Art. 32 Disposizione transitoria

TITOLO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALLA NORMATIVA EUROPEA PER LA SEMPLIFICAZIONE DI SPECIFICI PROVVEDIMENTI

Capo I - Norme in materia edilizia

Art. 33 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di installazioni fotovoltaiche

Art. 34 Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso

Art. 35 Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso

Capo II - Ulteriori disposizioni e norme di semplificazione

Art. 36 Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

Art. 37 Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012

Art. 38 Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

Art. 39 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015

Art. 40 Legge regionale n. 5 del 2015. Commissione assembleare competente

Art. 41 Entrata in vigore

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:

- a) volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- b) volte al recepimento della direttiva europea sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
- c) in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari;
- d) in materia di riforma del sistema autorizzatorio edilizio in materia di fotovoltaico e ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti.

2. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:

- a) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- b) della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;
- c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,

(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

TITOLO II

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2004, N. 21 (DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Finalità ed oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)), con la presente legge detta disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

3. La presente legge disciplina il rilascio ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale delle nuove installazioni e delle installazioni esistenti, nonché le modalità di esercizio delle installazioni medesime.”.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le installazioni nuove ed esistenti,

nonché le loro modifiche, elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono assoggettate alle procedure e alle misure previste nel Titolo II della presente legge.

2. A richiesta del gestore le installazioni nuove ed esistenti non comprese nel comma 1 sono assoggettate alle procedure ed alle misure previste dal Titolo II della presente legge.

3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i-bis), i-ter), i-quater), i-quinquies), i-sexies), i-septies), i-octies), i-nonies), l), l-bis), l-ter), l-ter.1), l-ter.2), l-ter.4), l-ter.5), o-bis), p), r-bis), s), t), u), v), v-bis), v-ter), v-quater), v-quinquies), v-sexies), v-septies), v-octies), nonché all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Autorità competente

1. Nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), l'autorità competente all'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge è la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente interessata.

2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, l'autorità competente istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.

3. Qualora un'installazione interessi il territorio di più autorità competenti, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata d'intesa tra queste. Nel caso di installazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali autorità nonché degli enti locali interessati dagli impatti.

4. Qualora l'autorità competente si avvalga dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.”.

Art. 5

*Sostituzione dell'articolo 4
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Funzioni della Regione

1. La Giunta regionale, previa assunzione di parere da parte della competente Commissione assembleare, emana direttive per l'esercizio coordinato e la semplificazione delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e dell'ARPA, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.

3. La Giunta regionale assicura la partecipazione ed il contributo al Coordinamento nazionale di cui all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale assicura lo scambio di informazioni con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.”.

Art. 6

*Sostituzione dell'articolo 5
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

*Principi generali
dell'autorizzazione integrata ambientale*

1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall'articolo 6, comma 16 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della presente legge sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell'allegato IX della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sostituisce inoltre la comunicazione di cui all'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. È fatta salva la normativa

di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché la normativa di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio), in base alla quale la direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dall'1 giugno 2015.”.

Art. 7

*Sostituzione dell'articolo 6
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 29-bis, 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché delle direttive regionali di cui all'articolo 4. Nel caso di installazioni con attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-quater) del decreto legislativo n. 152 del 2006, è garantita l'unitarietà del procedimento istruttorio e le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate.

2. Nel caso in cui il progetto di nuova installazione sia assoggettato alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9 della presente legge.”.

Art. 8

*Sostituzione dell'articolo 7
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta e presentata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Per le verifiche di completezza e per le eventuali integrazioni della domanda e della relativa documentazione,

si procede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il gestore presenta la domanda di autorizzazione integrata ambientale allo Sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La domanda è presentata per via telematica, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere, sia in sede di domanda, sia in fase di pubblicazione delle risultanze delle verifiche ispettive, sia nelle comunicazioni relative ai controlli, che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto e agli effetti finali sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle informazioni relative alle installazioni soggette all'autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.”

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Pubblicizzazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. Lo Sportello unico per le attività produttive provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) l'annuncio dell'avvio del procedimento, nel quale sono specificati il gestore, l'installazione, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'installazione, l'indicazione dei termini e delle modalità di presentazione di osservazioni.

2. Lo Sportello unico comunica al gestore la data di pubblicazione nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento.

3. La domanda e gli atti inerenti il procedimento di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e le successive modifiche e aggiornamenti sono trasmessi e resi pubblici per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 7, comma 4.

4. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento dello Sportello unico per le attività produttive sono previsti meccanismi di supporto e sono assicurate le verifiche di

adeguatezza dell'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello unico dalla presente legge.”

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Partecipazione all'autorizzazione integrata ambientale

1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURERT, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente.

2. L'autorità competente comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa all'autorizzazione integrata ambientale.”

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell'installazione ai requisiti previsti dalla presente legge. Con tale provvedimento l'autorità competente si esprime sulle osservazioni e le controdeduzioni presentate.

3. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dall'autorità competente, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.

4. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'installazione. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'installazione.

5. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude l'esercizio dell'installazione nonché la sua realizzazione

nei casi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

6. L'autorità competente cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA per il tramite dello Sportello unico, e la richiesta di pubblicazione per estratto nel BURERT. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso l'autorità competente e per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.”.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni

1. Per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e la modifica delle installazioni si applica quanto disposto dagli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il procedimento di riesame e quello di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale si conclude:

- a) entro cento giorni per le installazioni registrate EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE);
- b) entro centotrenta giorni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001.”.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

- 1. Il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione integrata ambientale sono esercitati dall'autorità competente, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- 2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al piano di ispezione ambientale, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive. La Giunta regionale inoltre, sulla base delle proposte predisposte

e presentate dalle autorità competenti secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive che è aggiornato periodicamente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La Giunta regionale promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l'analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli. Sulla base degli esiti di tali analisi, e in considerazione di quanto previsto dalle linee guida sui controlli di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Giunta regionale può definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo della gestione delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.

4. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 l'autorità competente si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza.”.

Art. 14

Inserimento dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 21 del 2004

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis

Incidenti o imprevisti

1. Per gli incidenti e imprevisti nelle installazioni assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Poteri sostitutivi

1. Qualora l'autorità competente non rilasci l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui al comma 9-bis dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché quelli di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).”.

Art. 16

*Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. All'articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2004 le parole "dall'articolo 9, comma 7, lettera c), e dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 29-quattordices del decreto legislativo n. 152 del 2006."

Art. 17

*Abrogazione dell'articolo 15
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2004 è abrogato.

Art. 18

*Sostituzione dell'articolo 16
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Scambio di informazioni e sistema informativo

1. La Regione, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.

2. L'autorità competente trasmette al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Emilia-Romagna le informazioni di cui agli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le informazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 46 del 2014, con le modalità ivi previste.

3. Nel quadro dell'attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni, relative all'intero territorio regionale, fornite ai sensi degli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006."

Art. 19

*Sostituzione dell'art. 17
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Effetti transfrontalieri

1. Nel caso in cui il funzionamento di una installazione possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, l'autorità competente

informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'articolo 26 della direttiva n. 2010/75/UE."

Art. 20

*Sostituzione dell'articolo 19
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Spese istruttorie e di controllo

1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.

2. Per le spese istruttorie e di controllo trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006."

Art. 21

*Sostituzione dell'articolo 21
della legge regionale n. 21 del 2004*

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Disposizioni finali

1. Le pubblicazioni nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo 10, comma 6, sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28)."

Art. 22

Disposizioni transitorie

1. Si applicano le disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 35, commi da 2-quater a 2-nonies del decreto legislativo n. 152 del 2006. Trova, inoltre, applicazione l'articolo 29 del decreto legislativo n. 46 del 2014.

2. Le autorizzazioni integrate ambientali delle attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-quater) del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono rilasciate in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'attività principale.

TITOLO III**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE,
IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI
DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA
SANITARIA TRANSFRONTALIERA**

Art. 23

Assistenza sanitaria transfrontaliera

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni nazionali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di facilitare l'accesso dei pazienti ad una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità e di promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, adotta indirizzi e indicazioni di carattere attuativo della disciplina statale per una omogenea applicazione della stessa sul territorio regionale.

2. Gli atti regionali di cui al comma 1 sono volti in particolare a:

a) definire casi e criteri di autorizzazione preventiva delle prestazioni sanitarie, modalità di rimborso e relative procedure amministrative, di cui agli articoli 8, 9, e 10 del decreto legislativo n. 38 del 2014;

b) identificare, nell'ambito dell'organizzazione delle strutture aziendali sanitarie, i centri regionali di riferimento per la gestione delle procedure di ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e di valutazione clinica delle richieste presentate;

c) istituire il Punto di contatto regionale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Patto per la salute 2014-2016, di cui all'intesa sottoscritta, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), in data 10 luglio 2014, e dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 38 del 2014, per fornire ai pazienti informazioni in merito ai diritti e alle procedure di accesso alla mobilità sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, per consentire un efficace scambio di informazione con il Punto di contatto nazionale.

3. La Giunta regionale promuove l'offerta sanitaria di eccellenza delle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario regionale e definisce le strategie volte a svilupparne l'attrattività. A tal fine, individua e supporta i luoghi di cura che, per le caratteristiche di alta specializzazione, erogano prestazioni nei confronti dei pazienti degli Stati membri dell'Unione europea, implementando le condizioni operative necessarie, e promuove la partecipazione di tali strutture alle reti di riferimento europeo, secondo quanto disposto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2014.

TITOLO IV

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
7 APRILE 2000, N. 24
(DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI**

**DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI
INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI
AGROALIMENTARI)**

Art. 24

*Sostituzione dell'articolo 1
della legge regionale n. 24 del 2000*

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari) è sostituito da seguente:

“Art. 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di produttori, alle Associazioni di organizzazioni di produttori e alle Organizzazioni interprofessionali, conformemente ai regolamenti europei. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e di quello dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.

Art. 25

*Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 24 del 2000*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2000 dopo le parole: “Organizzazioni di produttori” sono inserite le seguenti: “, le Associazioni di organizzazioni di Produttori”.

Art. 26

*Sostituzione dell'articolo 3
della legge regionale n. 24 del 2000*

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

*Organizzazioni di produttori
e Associazioni di organizzazioni di produttori*

1. Si considerano Organizzazioni di produttori e Associazioni di organizzazioni di produttori le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative o una loro parte chiaramente definita, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio).

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni

di produttori e le Associazioni di organizzazioni di produttori devono possedere gli ulteriori seguenti requisiti:

- a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti o per settori;
- b) essere costituite e controllate da produttori agricoli singoli o associati;
- c) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto, dei prodotti o del settore per cui si chiede l'iscrizione;
- d) adottare disposizioni al fine di conseguire un'effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;
- e) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
- f) prevedere, nello statuto o eventualmente in altri atti societari, obblighi al fine di:

- 1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di produttori o ad una sola Associazione di organizzazioni di produttori, salvo che l'azienda sia costituita da unità di produzione distinte e situate in aree geografiche diverse;

- 2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno un anno e un preavviso di almeno tre mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione o dall'Associazione;

- 3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto, ai prodotti o al settore per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

g) avere sede operativa nella regione.

3. In deroga alle previsioni del comma 2, lettera e) e punto 3 della lettera f), le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:

- a) procedere a vendere direttamente fino al 50 per cento della propria produzione;

- b) commercializzare essi stessi i prodotti, che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione o dalla loro Associazione o una tipologia merceologica non trattata ovvero allorquando, per ragioni tecniche o commerciali particolari, l'Organizzazione di produttori o l'Associazione di organizzazioni di produttori non riesca a ritirare interamente il prodotto dei soci.

4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2, delle deroghe previste dal comma 3 e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.”.

Art. 27

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Contributi alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori

1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo ed eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti.”.

Art. 28

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Organizzazioni interprofessionali

1. Per Organizzazioni interprofessionali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per singolo prodotto, per categoria di prodotti o per settore, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione e iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti europei. Le Organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) avere sede operativa nel territorio regionale;

- b) operare in una circoscrizione economica, come definita al comma 3, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il 51 per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;

- c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;

- d) prevedere obblighi statutari al fine di:

- 1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;

- 2) regolamentare eventuali rapporti dell'organizzazione stessa con altre Organizzazioni Interprofessionali anche aventi sede fuori dal territorio regionale;

- 3) tutelare gli interessi di tutte le componenti della filiera, attraverso modalità di composizione degli organi

sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;

4) garantire che le regole comuni, che riguardino tutte le fasi della filiera, siano approvate con procedure tali da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;

5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;

6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;

7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione.

3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe o vicine, nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.

4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.”.

Art. 29

*Sostituzione dell'articolo 7
della legge regionale n. 24 del 2000*

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Contributi alle Organizzazioni interprofessionali

1. La Regione può concedere alle Organizzazioni interprofessionali, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

2. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.”.

Art. 30

*Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 24 del 2000*

1. All'articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2000 dopo le parole “Organizzazioni di produttori” sono aggiunte le seguenti: “, delle Associazioni di organizzazioni di produttori”.

2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente: “La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti, diffida l'Organizzazione o l'Associazione

ad adeguarsi alle disposizioni di legge, fissando un termine per provvedere e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco.”.

Art. 31

Abrogazioni

1. Gli articoli 6, 9 e 11 della legge regionale n. 24 del 2000 sono abrogati.

Art. 32

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni della legge regionale n. 24 del 2000 modificate o abrogate ai sensi della presente legge rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

TITOLO V

**ULTERIORI DISPOSIZIONI
PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO
REGIONALE ALLA NORMATIVA EUROPEA
E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI SPECIFICI
PROCEDIMENTI**

Capo I

Norme in materia edilizia

Art. 33

*Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 15 del 2013
in materia di installazioni fotovoltaiche*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), è inserito il seguente:

“2 bis. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera m), è preceduta dalla presentazione della comunicazione disciplinata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).”.

Art. 34

*Sostituzione dell'articolo 28
della legge regionale n. 15 del 2013
in materia di destinazione d'uso*

1. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno e degli articoli 10, comma 2, e 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)), l'articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Mutamento della destinazione d'uso

1. Costituisce mutamento d'uso rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio la sostituzione dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita ammissibile

dagli strumenti urbanistici ai sensi del comma 2.

2. Gli strumenti di pianificazione urbanistica possono individuare nel centro storico e in altri ambiti determinati del territorio comunale le destinazioni d'uso ammissibili degli immobili, attenendosi alle definizioni uniformi stabilite dall'atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera g), ove emanato. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a quanto disposto dal presente comma, continuano a trovare applicazione le previsioni dei piani vigenti, contenenti l'individuazione delle destinazioni d'uso ammissibili.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il mutamento di destinazione d'uso comporta una modifica del carico urbanistico qualora preveda l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;
- b) turistico ricettiva;
- c) produttiva;
- d) direzionale;
- e) commerciale;
- f) rurale.

4. La legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi possono individuare specifiche destinazioni d'uso che presentano un diverso carico urbanistico pur facendo parte della medesima categoria funzionale e che richiedono per questa ragione differenti criteri localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali. Continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti contenenti le previsioni di cui al presente comma.

5. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito dai commi 3 e 4, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. È fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dall'articolo A-26 dell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000.

6. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. In carenza di ogni documentazione, si fa riferimento alla destinazione d'uso in atto, in termini di superficie utile prevalente.

7. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita

diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.”.

2. I Comuni adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge regionale n. 15 del 2013, con deliberazione del Consiglio comunale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo; decorso inutilmente tale termine, i medesimi commi 3 e 4 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni di piano con essi incompatibili.

3. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, continuano a trovare applicazione le deliberazioni dell'Assemblea legislativa 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Art. 35

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso

1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) un mutamento della destinazione d'uso degli immobili nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 28;”.

2. Il presente articolo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Ulteriori disposizioni e norme di semplificazione

Art. 36

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nella Regione Emilia-Romagna la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa

e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

Art. 37

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2012 dopo le parole: "particolarmente invasive" aggiungere le parole: "e per la tutela delle specie di interesse storico culturale".

2. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), sono aggiunte le parole: " , fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 le parole "da euro 500,00 a euro 3000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1000,00 a euro 6000,00".

4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituita dalla seguente:

"e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1000,00 a euro 6000,00;"

5. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 aggiungere la nuova lettera: "e bis) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;"

6. Il comma 3 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmessioni effettuate è data certificazione con apposito verbale."

Art. 38

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni

artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:

"1 bis. L'Istituto, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e partecipazione, può promuovere accordi e intese, favorire progetti strutturati in rete nei territori, prestare consulenza e collaborare, anche mediante convenzioni, con le istituzioni nazionali ed europee, le altre Regioni, gli enti pubblici e privati, gli enti locali e le loro forme associative, le imprese, gli enti di ricerca e formativi, e anche con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Può altresì istituire comitati scientifici che siano di ausilio all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2."

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente:

"f ter) promuove e sostiene la progettazione e lo sviluppo delle attività di educazione al patrimonio culturale e di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare delle giovani generazioni, sulle tematiche riguardanti la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali regionali anche mediante l'integrazione degli istituti culturali nei percorsi scolastici, professionali e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 è inserito il seguente:

"1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Istituto può erogare, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, contributi destinati a concorrere alle spese necessarie alla realizzazione di progetti destinati allo sviluppo e all'attuazione delle funzioni. Appositi bandi regolano e specificano i criteri per la corresponsione degli incentivi e i requisiti anche soggettivi necessari per poter accedere agli stessi."

4. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 64, comma 2 dello Statuto regionale, il bilancio preventivo dell'Istituto e le sue variazioni, nonché il rendiconto consuntivo, sono adottati dal Consiglio direttivo, approvati dalla Giunta regionale e trasmessi alla competente Commissione assembleare per l'espressione del relativo parere. Il bilancio preventivo deve essere approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Il rendiconto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione annuale sulla attività svolta."

5. Il comma 4 bis dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è abrogato.

Art. 39

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) è sostituito dal seguente:

"1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio

idrico di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e all'articolo 20 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica), attuativo dell'articolo 142 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.”.

Art. 40

Legge regionale n. 5 del 2015. Commissione assembleare competente

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale di cui alla legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale

per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini) assume la denominazione di “Commissione per la parità e per i diritti delle persone” e svolge le funzioni attribuite alla “Commissione assembleare competente” dalla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)).

Art. 41

Entrata in vigore

1. L'articolo 37 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 luglio 2015

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 684 del 08 giugno 2015; oggetto assembleare n. 749 (X legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 41 in data 11 giugno 2015;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente “Bilancio Affari generali ed Istituzionali” in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari permanenti II “Politiche Economiche”, III “Territorio Ambiente Mobilità” IV “Politiche per la salute e Politiche sociali” e V “Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport”.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 11/2015 del 06 luglio 2015, con relazione scritta del consigliere Luca Sabatini e con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere di minoranza consigliere Stefano Bargi, nominati dalla Commissione in data 18 giugno 2015;

- Scheda tecnico-finanziaria.

Approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 14 luglio 2015, alle ore 12.46, atto n. 9/2015.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 2

Comma 1

1) il testo dell'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 1 – Finalità ed oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), con la presente legge stabilisce le disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

3. La presente legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.».

Nota all'art. 3

Comma 1

1) il testo dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Gli impianti nuovi ed esistenti, elencati nell'allegato I della direttiva 96/61/CE e nell'allegato I del decreto legislativo n. 372 del 1999, ad esclusione di quelli

assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi dell'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), nonché le modifiche sostanziali a tali impianti, sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.

2. A richiesta del gestore gli impianti nuovi ed esistenti non compresi nel comma 1 sono assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.

3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 372 del 1999 nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 “che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia.».

Nota all'art. 4

Comma 1

1) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Autorità competente

1. La Provincia è l'autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge.

2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, la Provincia istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.

3. Qualora la Provincia si avvalga dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale

per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.»

Nota all'art. 5

Comma 1

1) il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 – Funzioni della Regione

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.»

Nota all'art. 6

Comma 1

1) il testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

2. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell'allegato II del decreto legislativo n. 372 del 1999, fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

3. In particolare l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi della presente legge, sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:

a) autorizzazione all'emissione in atmosfera - decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), articoli 6, 12, 15, e 17 e legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), articolo 122;

b) autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo - decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), articolo 45 e 46 e legge regionale n. 3 del 1999, articolo 111;

c) autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria - decreto legislativo n. 152 del 1999, articoli 45 e 46, e legge regionale n. 3 del 1999, articolo 111;

d) autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti - decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), articoli 27 e 29, e legge regionale 3 del 1999, articoli 131 e 132;

e) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti - decreto legislativo n. 22 del 1997, articoli 28 e 29, e legge regionale n. 3 del 1999, articoli 131 e 132;

f) autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici - legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 (Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento), articoli 3, 4, 5, 5 bis, 6, 12, 13, 14 e 14 bis.»

Nota all'art. 7

Comma 1

1) il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Autorizzazione integrata ambientale

1. La Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 372 del 1999, delle linee guida e dell'atto di indirizzo e coordinamento previsti dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché delle direttive regionali di cui all'articolo 4.

2. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della predetta legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della predetta legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9.»

Nota all'art. 8

Comma 1

1) il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina**

della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 372 del 1999. Essa, inoltre, deve descrivere le attività di autocontrollo nonché di controllo programmato che richiede l'intervento di ARPA. Per la predisposizione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, per le discariche di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.4, del decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 2, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia", possono essere utilizzate le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata dal gestore allo sportello unico di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) o, in assenza di esso, alla Provincia territorialmente competente.

3. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle informazioni relative agli impianti soggetti alla autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.»

Nota all'art. 9

Comma 1

1) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 8 - Deposito e pubblicizzazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione è depositata presso la Provincia ed i Comuni interessati per trenta giorni.

2. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il gestore, l'impianto, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'impianto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

3. Lo Sportello unico, o, in sua assenza, la Provincia, comunica al gestore la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'annuncio di avvenuto deposito. Il gestore, entro la data di tale pubblicazione, provvede, a sua cura e spese, alla pubblicazione su un quotidiano, diffuso nel territorio interessato, del medesimo annuncio dell'avvenuto deposito.»

Nota all'art. 10

Comma 1

1) il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 9 - Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale

1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione depositata e presentare, in forma scritta, osservazioni alla Provincia.

2. La Provincia comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa alla autorizzazione integrata ambientale.

3. Qualora il gestore intenda introdurre modifiche all'impianto in conseguenza delle osservazioni o contributi espressi, ne dà comunicazione alla Provincia. La comunicazione interrompe il procedimento.

4. Si applicano inoltre le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, punti 3 e 6, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia».

Nota all'art. 11

Comma 1

1) il testo dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 - Rilascio della autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dalla Provincia entro cento-cinquanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia entro centoventi giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, rilascia l'autorizzazione integrata ambientale, esprimendosi sulle osservazioni e sulle controdeduzioni. L'autorizzazione contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nella presente legge, sulla base delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 372 del 1999.

2. La Provincia, anche su richiesta del Comune, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari, assegnando un termine per l'adempimento. La richiesta sospende i termini del procedimento.

3. La Provincia acquisisce il parere del Comune territorialmente competente, che deve esprimersi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Decorso tale termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza del predetto parere. Tale parere, in particolare, è reso in relazione agli effetti, positivi e negativi, diretti ed indiretti, derivanti dall'impianto sul sistema insediativo territoriale nonché in relazione all'esercizio delle lavorazioni insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

4. La Provincia acquisisce il parere di ARPA per quanto riguarda il monitoraggio degli impianti. La Provincia acquisisce, inoltre, i pareri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3.

5. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dalla Provincia, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.

6. Le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti esistenti, devono essere attuate entro la data del 30 ottobre 2007.

7. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'impianto. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'impianto.

8. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude sia la realizzazione sia l'esercizio dell'impianto.

9. La Provincia cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA per il tramite dello sportello unico, o, in assenza di esso, direttamente e la richiesta di pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso la Provincia.

10. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale costituisca autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

11. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda presentata dal gestore. A tal fine la Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Nota all'art. 12

Comma 1

1) il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 – Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata ambientale e modifica degli impianti

1. L'autorizzazione integrata ambientale è rinnovata ogni cinque anni, ovvero alle diverse scadenze previste dalla legislazione statale vigente, con le modalità di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

2. Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

3. In caso di modifica degli impianti da parte dei gestori si applica quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 372 del 1999.».

Nota all'art. 13

Comma 1

1) il testo dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 – Rispetto delle condizioni della autorizzazione integrata ambientale

1. Il monitoraggio ed il controllo sono esercitati dalla Provincia con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 372 del 1999.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo la Provincia si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza. Si avvale inoltre di ARPA per la gestione dei dati e delle misure nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della medesima legge regionale n. 44 del 1995.».

Nota all'art. 14

Comma 1

1) per il testo dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, vedi nota 1) all'articolo 13

Nota all'art. 15

Comma 1

1) il testo dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 – Poteri sostitutivi

1. Qualora la Provincia non abbia rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).».

Nota all'art. 16

Comma 1

1) il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, è il seguente:

«Art. 14 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 7, lettera c) e dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999.».

Nota all'art. 17

Comma 1

1) il testo dell'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 15 – Inventario delle principali emissioni e loro fonti

1. Al fine della formazione dell'inventario delle principali emissioni e loro fonti si applica quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999.».

Nota all'art. 18

Comma 1

1) il testo dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 – Scambio di informazioni e sistema informativo

1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.

2. La Provincia trasmette al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Emilia-Romagna, le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 372 del 1999 con le modalità ivi previste.».

Nota all'art. 19

Comma 1

1) il testo dell'articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 17 – Effetti transfrontalieri

1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, la Provincia informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 5, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia».

Nota all'art. 20

Comma 1

1) il testo dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 19 – Spese istruttorie e di controllo

1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.

2. In pendenza dell'emanazione del Decreto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999, la Regione provvede a emanare una specifica direttiva dove sono definite le spese relative alle attività di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) la tariffa sarà composta da:

a.1) una quota fissa per gli aspetti amministrativi;

a.2) una quota variabile relazionata alla complessità dell'istruttoria;

b) i costi dei controlli programmati che richiedono l'intervento di ARPA, nonché quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti ad ARPA, sono determinati, in relazione alle diverse tipologie, alla durata e alla frequenza delle ispezioni, dei campionamenti, delle analisi previste dal piano di controllo ed ai prezzi medi di mercato.

3. Con la medesima direttiva sono altresì definite le modalità di determinazione e le modalità di pagamento delle spese istruttorie e di controllo nonché le opportune

modalità di riduzione nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001.

4. La direttiva di cui al comma 2 è adottata a seguito di consultazione con le associazioni degli Enti Locali e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.».

Nota all'art. 21

Comma 1

1) il testo dell'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2004, che concerne **Disciplina della Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge trovano applicazione secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 372 del 1999, fino al termine di cui all'articolo 10, comma 6.

2. Fino all'attivazione dello sportello unico, le domande per la autorizzazione integrata ambientale sono presentate dal gestore direttamente alla Provincia, ai sensi dell'articolo 7.

3. Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della Regione degli avvisi di deposito di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo 10, comma 9 sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale).

4. Le modificazioni non sostanziali alle disposizioni della presente legge, conseguenti a nuove disposizioni normative statali ed europee, sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale. Il testo della legge come modificato ai sensi del presente comma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Nota all'art. 24

Comma 1

1) il testo dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24, che concerne **Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 1 - Finalità

1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti agroalimentari di cui all'Allegato 1 del Trattato CE, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di Produttori, non regolamentate da specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato e alle Organizzazioni Interprofessionali, conformemente ai regolamenti comunitari specifici e all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1998, n.173.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.».

Nota all'art. 25

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne **Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari**, è il seguente:

«Art. 2 - Elenchi regionali delle Organizzazioni

1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le Organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni Interprofessionali che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5.».

Nota all'art. 26

Comma 1

1) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne **Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Organizzazioni di Produttori

1. Si considerano Organizzazioni di Produttori le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di Produttori devono possedere i seguenti requisiti:

- essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti agricoli;
- essere costituite esclusivamente da produttori agricoli singoli o associati;
- svolgere in modo prevalente un'attività di tipo economico;
- rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto o dei prodotti per cui si chiede l'iscrizione;
- adottare disposizioni al fine di conseguire una effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;
- provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
- prevedere, nello statuto o eventualmente, in altri atti societari, obblighi al fine di:
 - limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di Produttori;
 - assicurare un periodo minimo di adesione di almeno tre anni e un preavviso

di almeno dodici mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione;

3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto o ai prodotti per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

4) garantire, attraverso sanzioni adeguate, l'osservanza da parte dei soci delle disposizioni adottate dall'Organizzazione stessa;

5) assicurare il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione;

6) rendere effettiva la tutela delle componenti minoritarie presenti nell'Organizzazione;

h) avere sede operativa nella Regione.

3. In deroga alle previsioni della lettera f) e del punto 3 della lettera g) del comma 2, le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:

a) procedere a vendere direttamente fino al venticinque per cento della propria produzione;

b) commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra Organizzazione di Produttori iscritta nell'apposito elenco, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione.

4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2 e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.».

Nota all'art. 27

Comma 1

1) il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne **Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Contributi alle Organizzazioni di Produttori

1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di Produttori che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato, contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo, per un periodo massimo di cinque anni dalla loro iscrizione nell'elenco.

2. Non possono beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 le Associazioni di Produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che abbiano già interamente beneficiato dei contributi di funzionamento, anche qualora ottengano l'iscrizione nell'elenco delle Organizzazioni di Produttori.

3. La Regione può concedere contributi alle Organizzazioni dei Produttori che realizzino un ampliamento significativo delle attività dell'Organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi prodotti o a nuovi settori d'intervento. Sono ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 anche le Associazioni di Produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che, nel trasformarsi in una delle forme societarie necessarie per essere iscritte nell'elenco, realizzino le condizioni previste in detto comma.

5. Salvo quanto previsto al comma 7, l'importo dei contributi di cui ai commi 1 e 3 può raggiungere la misura massima del cento per cento dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al venti per cento dei costi effettivi di quell'anno. I contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il quinto anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di ampliamento dell'attività; l'erogazione dei contributi può avvenire entro il settimo anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di ampliamento dell'attività.

6. Sono spese ammissibili ai contributi ai sensi dei commi 1 e 3:

- i costi per ottenere la disponibilità della sede dell'Organizzazione;
- l'acquisto di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche;
- i costi del personale;
- le spese necessarie per l'ordinario funzionamento;
- l'assistenza tecnico-economica;
- l'assistenza giuridica e commerciale;
- l'assistenza per la elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione e creazione di marchi;
- l'assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo.

7. I contributi riferiti alle spese di cui alle lettere g) ed h) del comma 6 possono essere concessi nella misura massima del 50%.

8. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti nonché i criteri generali per l'individuazione del concetto di ampliamento significativo di attività.».

Nota all'art. 28

Comma 1

1) il testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne **Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Organizzazioni Interprofessionali

1. Per Organizzazioni Interprofessionali, per singolo prodotto o per categoria di prodotti, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

2. Le Organizzazioni Interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione

ed iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti comunitari in vigore o, in mancanza di specifici regolamenti comunitari, presentino i requisiti di cui al presente comma ed al comma 3. Le Organizzazioni Interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa nel territorio regionale;
- b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;
- c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;
- d) prevedere obblighi statuari al fine di:
 - 1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione Interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;
 - 2) regolamentare l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad Organizzazioni Interprofessionali aventi sede fuori dal territorio regionale;
 - 3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;
 - 4) garantire che qualsiasi decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;
 - 5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;
 - 6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione Interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;
 - 7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione.

3. Le Organizzazioni non possono:

- a) svolgere attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti;
 - b) svolgere attività che possano causare forme di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento della Organizzazione Comuni di Mercato o creare distorsioni di concorrenza, che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di politica agricola;
 - c) prevedere la determinazione dei prezzi, salvo le misure che possono essere adottate nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;
 - d) creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti della filiera.
4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.».

Nota all'art. 29

Comma 1

1) il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne **Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Contributi alle Organizzazioni Interprofessionali

1. La Regione può concedere contributi alle Organizzazioni Interprofessionali per la realizzazione di programmi nell'ambito della filiera i cui effetti avvantaggino tutti i settori di essa. In particolare i programmi suddetti potranno riguardare le seguenti azioni:

- a) ricerche e osservatori di mercato;
 - b) attività di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di produzione;
 - c) valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in particolare tipiche e di qualità, nel rispetto dell'art. 28 del Trattato CE.
2. Il contributo può essere concesso nelle misure massime del settanta per cento della spesa ammissibile per le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e del cinquanta per cento per l'azione di cui alla lettera c).
3. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.».

Nota all'art. 30

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne **Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Controlli

La Regione è tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei requisiti delle Organizzazioni di Produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali iscritte negli elenchi regionali...».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne **Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Controlli

(omissis)

2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad

adeguarsi alle disposizioni di legge fissando un termine e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco. In caso di mancato adeguamento, la Regione dispone la cancellazione dall'elenco, nonché la revoca, anche parziale, dei contributi concessi.».

Nota all'art. 31

Comma 1

1) il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne **Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 6 – Attività delle Organizzazioni Interprofessionali

1. Le Organizzazioni Interprofessionali svolgono la loro azione nella Regione o nella circoscrizione economica e, comunque tenendo conto degli interessi dei consumatori, perseguono in particolare le seguenti finalità:

- a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
 - b) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;
 - c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.
2. Le Organizzazioni svolgono in particolare le seguenti attività:
- a) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente;
 - b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
 - c) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di fattori di produzione nocivi per l'ambiente nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema;
 - d) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
 - e) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
 - f) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
 - g) definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione, disposizioni più restrittive delle normative comunitarie e nazionali.

3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.».

2) il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne **Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 9 – Accordi del sistema agroalimentare

1. Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute sulla base dell'art. 5, possono richiedere alla Regione che eventuali accordi, realizzati ai sensi dei regolamenti comunitari, siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica definita.

2. abrogato

3. La Regione valuta la richiesta sulla base dell'interesse generale del settore produttivo e può adottare i provvedimenti opportuni per rendere obbligatori gli accordi di cui al comma 1 o parte di essi per tutti gli operatori attivi.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione del presente articolo. Dette modalità e procedure si applicano anche agli accordi nel settore vitivinicolo.

5. La Regione comunica alla Commissione Europea le regole rese obbligatorie.».

3) il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2000, che concerne **Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 11 - Esame comunitario

1. Ai contributi previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.».

Nota all'art. 33

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, che concerne **Semplificazione della disciplina edilizia**, è il seguente:

«Art. 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione

(omissis)

2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 lettera f) è preceduta dalla comunicazione allo Sportello unico delle date di inizio dei lavori e di rimozione del manufatto, con l'eccezione delle opere insistenti su suolo pubblico comunale il cui periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico.».

Nota all'art. 34

Comma 1

1) il testo dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne **Semplificazione della disciplina edilizia**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 28 - Mutamento di destinazione d'uso

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica individuano nei diversi ambiti del territorio comunale le destinazioni d'uso compatibili degli immobili.

2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto: a SCIA se comporta aumento di carico urbanistico; a comunicazione se non comporta tale effetto

urbanistico. Per mutamento d'uso senza opere si intende la sostituzione, non connessa a interventi di trasformazione, dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita compatibile dagli strumenti urbanistici comunali.

3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminazione del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.

4. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito all'articolo 30, comma 1, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. È fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dall'articolo A-26 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000.

5. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso.

6. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.».

Nota all'art. 35

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne **Semplificazione della disciplina edilizia**, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 30 - Oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di:

(omissis)

b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con incremento delle dotazioni territoriali;».

Nota all'art. 37

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11, che concerne **Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 9 - Tutela della fauna ittica

1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive.».

Comma 2

2) il testo della lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2012, che concerne **Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12- Divieti

(omissis)

3. È inoltre vietata la pesca:

(omissis)

f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti;».

Comma 3

3) il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012, che concerne **Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 25 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

(omissis)

c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 500,00 a euro 3000,00 nonché revoca della licenza di pesca;».

Comma 4

4) il testo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012, che concerne **Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

(omissis)

e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate nonché pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;».

Comma 5

5) per il testo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012, che concerne **Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne**, vedi nota 4).

Comma 6

6) il testo del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012, che concerne **Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25 - Sanzioni

(omissis)

3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Negli altri casi procedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.».

Nota all'art. 38

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29, che concerne **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 1 - Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali

1. L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali è organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione Emilia-Romagna nel settore dei beni artistici, culturali e naturali. L'Istituto ha personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria ed opera con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.».

Comma 2

2) il testo della lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, che concerne **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 2 - Attribuzioni

1. L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare, l'Istituto:

(omissis)

f) bis svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informativi anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informativi prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici.».

Comma 3

3) il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, che concerne **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 2 - Attribuzioni

1. L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare, l'Istituto:

a) provvede alla costituzione dell'inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento dei detti beni ed elabora il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;

b) presta la propria collaborazione, in base ad apposite convenzioni, a Province, Comunità montane e Comuni, a soggetti pubblici e privati;

c) provvede alla formazione del personale specializzato nei settori di attività dell'Istituto;

d) definisce e gestisce i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con la Regione e gli Enti locali, alla definizione e gestione dei flussi informativi in ordine agli oggetti della tutela ambientale, paesistica e naturalistica, della pianificazione territoriale ivi compresi i centri storici ed il patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale, anche in relazione ad analoghi beni conservati o documentati nei musei della Regione;

e) cura gli interventi di conservazione, restauro e manutenzione di beni culturali,

artistici, librari, storico- documentari, architettonici ed ambientali di proprietà degli Enti locali e di Enti convenzionati, sulla base di proprie metodologie individuate anche di intesa con gli Istituti nazionali di restauro;

f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale nonché la consultazione delle banche dati relative ai beni culturali e ambientali.

f) bis svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici.

Comma 4

4) il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995, che concerne **Riordinamento dell'istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza.

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto regionale, il bilancio preventivo, le sue variazioni e il bilancio consuntivo dell'Istituto sono approvati dal Consiglio regionale. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, deliberati dal Consiglio direttivo, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento del consuntivo.»

5) il comma 4bis) dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995, che concerne **Riordinamento dell'istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza.

(omissis)

4 bis. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.»

Nota all'art. 39

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, che concerne **Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 8 - Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico

1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.»

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 965 – Ordine del giorno n. 1 collegato agli oggetti 749 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Legge comunitaria regionale per il 2015" e 750 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali". A firma della consigliera Piccinini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il diritto all'informazione è caratteristica saliente di tutta la legislazione nazionale ed europea in campo ambientale, in generale, ed in particolare in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

nel campo dell'informazione hanno un ruolo centrale gli strumenti connessi al web;

nel sistema web della Regione Emilia-Romagna l'applicativo feed rss, che consente agli utenti di ricevere notizie degli aggiornamenti è già disponibile dal 2012, mentre il sito AIA - Osservatorio IPPC, pubblicato sul server dell'Arpa, non dispone ancora di questa categoria.

Impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente ad adeguare il sito AIA - Osservatorio IPPC al sistema web della Regione Emilia-Romagna;

ad adottare ogni altra tecnologia, che si renda disponibile nel tempo, che possa favorire o semplificare l'informazione del pubblico in materia di AIA e, in generale, in materia ambientale.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 14 luglio 2015